

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO SALCEDO" PER LA GESTIONE DELLA PALAZZINA DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNI 2017-2020.

TRA

- **COMUNE DI SALCEDO** con sede in Salcedo (VI) via Roma, 4/c – c.f. 84002530248 rappresentato da
- **PRO LOCO SALCEDO** con sede in Salcedo (VI) via Roma, 7 – c.f., iscritta al Registro (Albo) Regionale al n° rappresentato da

PREMESSO CHE:

- Con convenzione in data 04.08.2012 la Associazione Pro Loco Salcedo assumeva a proprio carico una contribuzione finanziaria a sostegno del pagamento del mutuo acceso dal Comune di Salcedo per la realizzazione dello "stabile destinato agli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi".
- Il Comune di Salcedo con convenzione stipulata in data 25/10/2012 ha affidato alla Pro Loco Salcedo l'utilizzo e la gestione della Palazzina dello sport di Via Corticella a servizio degli impianti sportivi triennio 2012/2015.
- la quota assunta a carico della Pro Loco e versata al Comune veniva stabilita in € 2.000,00 per l'anno 2011 e € 4.000,00 per gli anni dal 2012 al 2015.
- Che con successivo atto il termine del 2015 è stato prorogato di un anno ovvero fino al 2016.
- L'Amministrazione di Salcedo e la Pro Loco Salcedo intendono stipulare una nuova convenzione che regoli i rapporti degli stessi per la gestione dello stabile e delle strutture sportive di Via Corticella.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (Oggetto)

Il Comune di Salcedo, di seguito e per brevità denominato anche "Comune" come sopra rappresentato affida alla Pro Loco Salcedo di seguito e per brevità denominata anche "Concessionaria" il comodato degli immobili/strutture, siti in Via Corticella per la gestione degli impianti sportivi e delle aree di pertinenza di seguito individuati:

-1) edificio meglio identificato come "Palazzina dello sport" individuata al fog. 4° m.n. 1533/sub 2 della superficie utile interna di mq. 184,99 con esclusione dei locali autorimessa e magazzino (s.u. mq. 61,82) attualmente adibiti a deposito/magazzino comunale per i quali il "Comune" si riserva l'utilizzo esclusivo; (identificato in planimetria con lettera "...")

-2) superfici scoperte pari a complessivi mq. 900 circa, rispettivamente identificabili:

a) come area di pertinenza della "Palazzina" pari ad una superficie di mq. 477 circa ed in loco individuata dalla pavimentazione in masselli in cls, con riserva del diritto di accesso e transito per mezzi e personale comunale ai locali magazzino/autorimessa di cui il Comune si è riservato l'esclusivo utilizzo; (identificato in planimetria con colore

b) come area di pertinenza della tensostruttura la cui installazione viene effettuata con caratteristiche di provvisorietà nel periodo coincidente con i festeggiamenti patronali, pari ad una superficie di mq. 420 circa ed in loco identificabili dalla pavimentazione in cls; (identificato in planimetria con colore

-3) campo da gioco (dim. mt. 32,50 x 19,50) costituito da piattaforma polivalente (gioco pallavolo/basket ..) e strutture di servizio (reti/canestri ecc...); (identificato in planimetria con lettera "...")

-4) campo da gioco (dim. mt. 29,00 x 10,50) costituito da n° 2 corsie per il gioco delle bocce; (identificato in planimetria con lettera "...")

-5) campetto da calcio (dim. mt. 52,50 x 30,75) e relative strutture di servizio (reti di protezione, porte e reti interne ecc.) (identificato in planimetria con lettera "...")

Il tutto come meglio risulta nelle planimetrie che sub lett. A), e debitamente sottoscritte, si allegano e costituiscono parte integrante del presente atto;

ART. 2 (Durata)

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione fino al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata tra le parti previa espressa assunzione di deliberazione in merito.

ART. 3 (Obblighi a carico della Pro Loco)

L'Associazione Pro Loco assume a proprio carico la gestione ordinaria della palazzina dello sport (con l'esclusione dei locali magazzino/deposito), della piastra polivalente, del campo bocce e del campetto da calcio oltre alle aree scoperte

precedentemente descritte all'art. 1 e meglio individuate nelle allegate planimetrie sub lett. A).

Sono a carico della Pro Loco il pagamento delle utenze elettriche e gas dei beni dati in gestione. A tal fine si provvederà entro due mesi dalla stipula della convenzione alla intestazione dei relativi contatori.

Qualsiasi intervento sulla struttura od agli impianti di cui la stessa dispone dovrà essere inderogabilmente comunicato e previamente autorizzato dal Comune. Il mancato rispetto della presente convenzione costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione della presente concessione. Il "Comune" declina comunque ogni responsabilità per danni o sinistri a persone o cose derivanti da cause conseguenti a manomissioni degli impianti od utilizzi impropri da parte del concessionario o di terzi ovvero da carenze di manutenzione e riparazione laddove non siano rispettate le condizioni precisate.

Sono parimenti a carico del concessionario la responsabilità di tutti gli arredi, i materiali e le attrezzature che si ritengono necessarie per il miglior funzionamento dell'immobile e per l'esercizio delle attività in esso previste.

Inerentemente alle strutture in comodato viene precisato inoltre che restano a carico del "concessionario":

- a) "palazzina dello sport": pulizia ordinaria straordinaria di tutti i locali con aereazione periodica dei locali ;
- b) "piattaforma polivalente": utilizzo gestione delle gettoniere
- c) "campo bocce": utilizzo gestione delle gettoniere
- d) "campetto da calcio": utilizzo delle gettoniere, operazioni di manutenzione annuale e dei trattamenti specifici (aereazioni, diserbi, tracciatura delle linee di demarcazione, ricompattamento delle superfici erbose deteriorate per l'uso, ivi compresi i materiali e/o le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni

ART. 4 (Obblighi a carico del Comune)

Il Comune rimarrà intestatario dell'utenza acquedottistica n° 74424 stipulata con AVS SpA (contatore n° 11/UF05316 a servizio delle strutture sportive) assumendone il pagamento dei relativi consumi.

Relativamente al "campo bocce", a titolo di manutenzione straordinaria il Comune si impegna ad acquistare a proprie spese il materiale necessario per il rifacimento delle "tavole di bordo e fondo campo" dello stesso, mentre la posa in opera delle stesse è a carico della Pro Loco sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune assume altresì a proprio carico:

- a) inerentemente alla "Palazzina dello sport": gli interventi obbligatori della manutenzione dell'impianto di riscaldamento e delle operazioni di controllo, pulizia, analisi fumi e compilazione del libretto di centrale e di impianto, nonché della revisione periodica e/o del collaudo degli estintori ivi presenti (n°)
- b) per la gestione del campetto di calcio, per la parte afferente la "manutenzione ordinaria", l'esecuzione dei seguenti interventi da effettuarsi tramite proprio personale: - taglio periodico del manto erboso ed asporto del materiale di risulta; - operazioni di irrigazione; -posa e lievo delle porte interne e relative reti;
- c) per la gestione della piattaforma polivalente per la parte afferente la "manutenzione ordinaria" dell'esecuzione dei seguenti interventi da effettuarsi tramite proprio personale: - montaggio e smontaggio delle reti e o strutture a servizio della stessa;
- d) pulizia e manutenzione dei camminamenti di collegamento tra le strutture sportive e svuotamento periodico dei cestini portarifiuti;
- quanto non riportato nel presente articolo rimane in capo alla Pro Loco Salcedo;

Art. 5 (Programmazione)

Prima dell'inizio di ogni anno solare, l'Associazione Pro Loco concessionaria definisce il programma annuale per l'utilizzo della "Palazzina dello sport", comunicando all'Amministrazione:

- a) Calendario delle principali manifestazioni e feste paesane programmate, organizzate anche in collaborazione con altre associazioni e relativi orari;

Qualora nel corso d'anno la Pro Loco ritenga di interesse inserire altre manifestazioni non programmate, dovrà previamente informare il Comune ed acquisire dallo stesso la specifica autorizzazione.

Per qualsiasi manifestazione programmata (indipendentemente a calendario o non) dovranno essere presentate le necessarie richieste ed acquisite le relative autorizzazioni obbligatorie in rapporto ad aspetti o normative che regolamentano la materia (strutture temporanee e loro utilizzo, emissioni sonore, emissioni di fumi, autorizzazioni sanitarie, di pubblica sicurezza, ecc., regolamentazioni alla viabilità/utilizzo di aree limitrofe a destinazione pubblica, ecc.).

Nel piano dovrà comunque essere assicurata la possibilità di uso diretto della palazzina dello sport da parte dell'Amministrazione comunale di cui al successivo art. 7.

Detto piano si riterrà confermato di anno in anno, salvo variazioni annuali da comunicarsi entro il termine di cui al 1° comma.

Art. 6 (Proventi)

La gestione delle strutture concesse comprende la possibilità di organizzare, attività, durante le manifestazioni e ad opera della Pro Loco, a carattere temporaneo, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sempre

conformemente e nel rispetto delle vigenti normative in materia e dell'agibilità dei locali.

I proventi derivanti dalla gestione ed utilizzo di detti beni (palazzina dello sport ed impianti sportivi) restano a disposizione della Pro Loco per far fronte alle spese da sostenersi per la manutenzione ordinaria degli immobili oltre all'intervento di manutenzione straordinaria del campo da bocce secondo le modalità indicate ai precedenti art. 3 e 4.

L'utilizzo degli impianti sportivi è subordinato all'applicazione del tariffario d'uso come e nelle modalità attualmente vigenti. Eventuali modifiche che la "concessionaria" intendesse apportare, a qualsiasi titolo, dovranno essere subordinate all'approvazione ed autorizzazione del "Comune".

Sono inoltre attribuiti alla Pro Loco i proventi derivanti dall'uso degli spazi pubblicitari, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa sulla pubblicità secondo la normativa vigente e nel rispetto delle previsioni urbanistiche di zona;

Art. 7 (Uso degli impianti)

Le attività promosse devono essere ispirate al massimo della partecipazione e determinare così un'adeguata produttività sociale della palazzina a servizio degli impianti sportivi.

E' vietato l'uso della palazzina dello sport per feste o manifestazioni di qualsiasi genere di tipo privato ancorchè richieste sotto l'egida della stessa Pro Loco o da questa patrocinata.

La Pro Loco concessionaria si impegna ad invitare il Sindaco o suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si programmi sulla gestione della palazzina dello sport, e all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto.

Il Sindaco o suo delegato non saranno responsabili delle scelte operate dalla Pro Loco medesima.

La Pro Loco è tenuta ad individuare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo di un referente responsabile della gestione della struttura, il quale ha il compito di tenere le relazioni con un incaricato dell'Amministrazione Comunale. Ogni variazione del referente dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

Analogamente il Comune con provvedimento di Consiglio Comunale provvederà ad individuare due consiglieri con funzioni di referenti per conto dell'Amministrazione Comunale nei rapporti con la stessa Pro Loco.

Per l'utilizzo della palazzina dello sport, la Pro Loco si impegna a provvedere autonomamente all'organizzazione delle attività.

L'Amministrazione comunale, tuttavia, si riserva l'uso diretto dei locali concessi per lo svolgimento di attività organizzate dal Comune, anche in collaborazione con la medesima concessionaria.

L'uso diretto da parte del Comune dovrà avvenire in conformità del programma annuale, d'intesa con la Pro Loco e non potrà interferire nel normale calendario di manifestazioni concordato per l'utilizzo. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di utilizzare l'impianto in casi eccezionali e documentati di necessità.

L'onere economico derivante dalla disdetta di precedenti impegni per l'utilizzo dell'immobile nei casi eccezionali sarà a carico del Comune o del gruppo autorizzato dall'Amministrazione all'uso dell'immobile.

Art. 8 (Sorveglianza)

Il Comune si riserva la sorveglianza e l'accesso in qualsiasi momento dei beni dati in concessione;

Il Comune si riserva di effettuare, inoltre, delle visite periodiche con personale comunale od incaricato ed in contraddittorio con il concessionario per accertare il buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile e degli impianti.

La Pro Loco concessionaria è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni elemento di rischio derivante dallo stato degli immobili.

Art. 9 (Migliorie)

Ogni intervento diretto a modificare, anche in senso migliorativo l'immobile e gli impianti nelle sue attrezzature fisse dovrà essere comunque autorizzato dall'Amministrazione comunale che si riserva il diritto di ordinare l'immediata rimozione delle strutture non autorizzate o eseguite non in conformità dell'autorizzazione o in difetto di normative legislative specifiche che regolamentino le materie, anche ai fini dell'art. 11. Sono fatte salve tutte le eventuali aggravanti connesse direttamente od indirettamente a manomissioni o ad usi impropri dello stabile anche sotto l'aspetto urbanistico, della pubblica sicurezza, e di ogni altra norma applicabile in relazione all'utilizzo, alla destinazione, alla gestione di cui è oggetto la presente convenzione.

Art. 10 (Risoluzione)

La presente concessione potrà essere revocata o sospesa dall'Amministrazione comunale con provvedimento motivato in caso di gravi e ripetute violazioni delle condizioni pattuite, di cattiva incompleta od impropria manutenzione, o trascuratezza prolungata dell'immobile, o incidente sui requisiti dell'agibilità, e per gravi motivi di ordine pubblico e di necessità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (Responsabilità)

Il concessionario stipulerà idonei contratti assicurativi R.C.T. e danni alle strutture per l'intera durata della concessione

e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività di cui necessiti apposita copertura assicurativa. Copia delle polizze dovrà essere depositata in Comune entro 10 (dieci) giorni dalla firma delle stesse.

I fatti di responsabilità conseguenti allo stato delle strutture di proprietà comunale dovuti alla manutenzione straordinaria sono riferiti al Comune di Salcedo in quanto proprietario. La Pro Loco concessionaria risponde di tutti i fatti dovuti alla manutenzione ordinaria, all'uso e al comportamento del proprio personale e associati nonché di terzi o di quanti frequentino a qualsiasi titolo le manifestazioni o le iniziative promosse dalla stessa e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità, nessuna esclusa, per danni a persone o cose derivanti dall'attività svolta.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Si farà luogo alla registrazione soltanto in caso d'uso e a spese di chi ne darà causa.

Eventuali controversie saranno deferite al giudice ordinario.

Per quanto non esplicitamente regolamentato dal presente atto si farà riferimento alle norme d'uso del caso e al Codice Civile.

IL COMUNE DI SALCEDO _____

ASSOCIAZIONE PRO LOCO SALCEDO _____